

PROVINCIA DI UDINE

Regolamento per il recupero di ungulati feriti in attività selettiva, in aree protette nonché in giornate e orario in cui vige il divieto di caccia e della grande mammalofauna non ungulata.

Legge Regionale n.30 del 31.12.1999 - art.24, comma 1, lett.f).

Testo approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 27/03/2002 con delibera n. di prot. 20606/02; in vigore dal 19/04/ 2002.

INDICE

Art. 1	Generalità	pag. 2
Art. 2	Albo Provinciale dei cani da traccia autorizzati al recupero	pag. 2
Art. 3	Disposizioni per l'iscrizione dei cani da traccia all'Albo provinciale	pag. 3
Art. 4	Recupero degli ungulati feriti	pag. 3
Art. 5	Addestramento e allenamento dei cani da traccia	pag. 4

Art.1 Generalità

1) La Provincia, in considerazione del fatto che l'azione di recupero risulta essere una componente della gestione faunistica degli ungulati, disciplina le modalità di attuazione sul territorio di propria competenza. Il recupero di cui trattasi non è una azione di caccia, ma un servizio di gestione faunistica, svolto da conduttori all'uopo abilitati ed autorizzati. Il presente regolamento disciplina il recupero di ungulati feriti in attività selettiva, in giornate e orari in cui vige il divieto di caccia nonché in conseguenza di azioni non attinenti all'esercizio venatorio stesso. In tale ultima evenienza, il recupero si effettua anche nei confronti della grande mammalofauna non ungulata: sciacallo, lupo, orso, lince.

2) Le razze canine utilizzate nel recupero sono quelle definite dalla Federazione Cinologica Internazionale: "per pista di sangue", di seguito indicate come cani da traccia. Esse sono: l'Hannoverischer Schweisshund, il Bayerischer Gebirgsschweisshund, l'Alpenländischer Dachsbrake. I cani impiegati nel recupero - a garanzia della continuità genetica delle qualità naturali - devono essere iscritti nei Libri genealogici italiani ovvero in quelli riconosciuti dalla Federazione Cinologica Internazionale. La loro età non deve essere inferiore a 18 mesi.

Art.2 Albo Provinciale dei cani da traccia autorizzati al recupero

1) La Provincia istituisce l'Albo provinciale dei cani da traccia autorizzati al recupero degli ungulati feriti in attività selettiva, in aree protette nonché in giornate e orario in cui vige il divieto di caccia e della grande mammalofauna non ungulata, di seguito indicati come Albo provinciale.

2) All'Albo provinciale dei cani da traccia possono essere iscritti i soggetti che abbiano conseguito almeno il "Molto Buono" nelle prove nazionali ed internazionali di caccia su traccia organizzate dall'Ente della Cinofilia Italiana e quelli che abbiano superato il controllo delle qualità naturali effettuato da un'apposita Commissione, nominata dall'Amministrazione provinciale secondo le proprie norme statutarie, e composta da tre esperti nominati dall'Assessore competente, di cui due sulla base delle designazioni fornite dalle Associazioni di categoria riconosciute a livello regionale, nonché i cani che sono già stati abilitati al recupero secondo quanto previsto dalla precedente normativa in materia. Il controllo delle qualità naturali si estende anche alla reazione del cane allo sparo.

3) La Provincia si riserva di organizzare all'occorrenza appositi corsi di formazione per i conduttori dei cani da traccia.

4) La Provincia invia annualmente ai Distretti Venatori, ai Servizi di Vigilanza, alle Stazioni Forestali, ai Servizi Veterinari delle A.S.L. del proprio territorio l'elenco aggiornato dei cani da traccia iscritti all'Albo provinciale unitamente ai relativi conduttori. I Distretti Venatori, a loro volta, provvederanno ad inviare tale elenco alle Riserve di caccia, alle Aziende faunistico-venatorie e alle Aziende agri-turistico-venatorie da essi coordinate.

Art.3

Disposizioni per l'iscrizione dei cani da traccia all'Albo provinciale

- 1) Per l'iscrizione all'Albo provinciale dei cani da traccia, i conduttori devono presentare alla Provincia la seguente documentazione:
 - dati anagrafici;
 - numero dell'autorizzazione di porto di fucile uso caccia;
 - caratteristiche del fucile usato nel recupero;
 - numero di iscrizione dell'ausiliare ai Libri genealogici e relativo tatuaggio;
 - numero della polizza di assicurazione per danni contro terzi eventualmente provocati dall'ausiliare.

Art.4

Recupero degli ungulati feriti

- 1) I cani da traccia che non sono iscritti all'Albo provinciale non possono svolgere alcuna attività di recupero cui fa riferimento il presente regolamento.
- 2) Nell'esclusivo ambito dell'attività selettiva, il cacciatore che, dal controllo dell'effetto del tiro, accerti il ferimento di un ungulato deve segnalare l'accaduto al direttore/ concessionario o suo delegato della Riserva o Azienda nella quale il fatto si è verificato e provvedere alla ricerca avvalendosi di un conduttore e del suo ausiliario iscritto all'Albo provinciale. Il Direttore/Concessionario della Riserva/Azienda dovrà informare dell'accaduto la Provincia che registrerà gli estremi e l'esito della ricerca.
- 3) Nell'esclusivo ambito dell'attività venatoria cosiddetta "tradizionale", qualora si ravvisi o si verifichi la necessità di avvalersi di un conduttore e suo ausiliario iscritto allo Albo provinciale per il recupero di un ungulato ferito, questi dovrà attenersi alle modalità e precisazioni indicate al comma precedente.
- 4) Le operazioni di recupero di cui al presente regolamento, si svolgono sull'intero territorio provinciale, durante tutti i giorni dell'anno e, ove necessario, anche nelle zone soggette a divieto venatorio, previo assenso dell'Ente Gestore. Al conduttore autorizzato spetta il colpo di grazia se l'animale viene trovato ancora in vita.
- 5) Alle operazioni di recupero possono partecipare gli Agenti del Corpo Provinciale di Vigilanza Faunistico-Ambientale ovvero tutti coloro che rivestono la carica di pubblico ufficiale nell'espletamento delle loro funzioni. Questi, durante le operazioni di recupero, svolgeranno attività di supporto e di controllo, fermo restando che la responsabilità delle operazioni è del conduttore autorizzato.
- 6) Il recupero degli ungulati e della grande mammalofauna non ungulata - di cui allo art.1, comma 1, del presente Regolamento - feriti in conseguenza di azioni non attinenti all'esercizio venatorio, deve essere condotta su richiesta, anche verbale, dell'Amministrazione Provinciale.

Art.5

Addestramento e allenamento dei cani da traccia

- 1) Ai conduttori è consentita la detenzione e l'uso di pelli, spoglie ed altro materiale organico di ungulati necessari per l'addestramento e l'allenamento degli ausiliari. Ai conduttori viene concesso di fornirsi del sangue di ungulati domestici presso i macelli del territorio provinciale.

- 2) L'addestramento e allenamento potranno svolgersi sia con il cane legato al guinzaglio lungo che con il cane sciolto. Ai conduttori, sia che risultino già abilitati ovvero ancora da abilitare, è consentito addestrare e allenare i propri ausiliari durante tutto l'anno nelle zone previste dalla normativa in vigore.